



# COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio di Agrigento

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 32 del 19-07-2023

**OGGETTO: Tributi comunali annualità 2023 TARI-IMU-TOSAP-ICP-DIRITTI PA-ADDIZIONALE IRPEF - Conferma tariffazione annualità 2022**

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **20:30** e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto:

Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in seduta Ordinaria, che è stata notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale sono:

<b>SCRUDATO ISA</b>	<b>P</b>	<b>BAIO SIMONA MARIA</b>	<b>P</b>
<b>PELLITTERI ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>STORNAIUOLO DARIO UMBERTO</b>	<b>P</b>
<b>LA NOVARA ILEANA</b>	<b>P</b>	<b>MICELI GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>REINA LIBORIO</b>	<b>P</b>	<b>RUSSOTTO FRANCESCA</b>	<b>P</b>
<b>SCIACCHITANO ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	<b>CIMO' BIAGIO</b>	<b>P</b>
<b>GUAGENTI ENZA</b>	<b>P</b>	<b>LO SCRUDATO ALESSIA</b>	<b>P</b>

Presenti 12 Assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, SCIBETTA ANTONELLA.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 3° della L.R. 26 agosto 1992 n.7, sono presenti

Essendo legale il numero degli intervenuti, SCRUDATO ISA, nella sua qualità PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il presidente da lettura del punto all'ordine del giorno e da la parola al responsabile dell'area Finanziaria a relazione in merito.

Il responsabile riferisce ai consiglieri che in considerazione degli incrementi che sono stati deliberati negli anni precedenti di è fatto di tutto per mantenere le tariffe senza procedere ad ulteriore aumento, chiarisce che comunque relativamente alla TARI dipendono dal PEF 2022/2025 per il quale l'ufficio tecnico ha comunicato che non ci sono scostamenti tali da rendere necessario la modifica del citato PEF.

Prende la parola il consigliere Miceli che evidenzia il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe e del bilancio è il 31 luglio .Prende atto che per la TARI c'è il PEF 2022/2025 ma sottolinea che le aliquote IMU sono già al massimo e da un punto di vista economico ciò stride con l'eventuale spesa in più per la nomina di un ulteriore assessore. Auspica che al più presto si possano approvare il bilancio 2023/2025 e il conto consuntivo 2022.

Nessun altro chiede la parola e i passa alla dichiarazione di voto:

Il capogruppo Miceli per senso di responsabilità dichiara il voto favorevole

Il capogruppo Pellitteri dichiara il voto favorevole e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuto di provvedere in conformità alla proposta;

Presenti e votanti 12

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata e seduta accertata e proclamata dal presidente con l'ausilio degli scrutatori

#### DELIBERA

Di approvare la proposta che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che di seguito viene trascritta:

=====

“Premesso:

-Preso atto della **nuova TARI** proposta da ARERA nel 2021, e finalizzata a rendere più chiaro il meccanismo di calcolo della tassa rifiuti.

Che l'art. 28.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 che stabilisce: *“Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento,*

*ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie quali la necessità della copertura dei maggiori costi inseriti nella spesa dei bilanci comunali. Tali previsioni porterebbero a risolvere, applicando quanto previsto sia al comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF che al comma 4.7 del MTR-2 i quali prevedono la possibilità di una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, provvedendo a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del piano economico finanziario pluriennale..*

Considerato che il PEF Tari è stato approvato lo scorso anno per il quadriennio 2022/2025;

Che, al fine di chiarire la situazione in essere, l'ente regolatore ARERA ha pubblicato la Deliberazione del 21 febbraio 2023, n. 62/2023/R/RIF, ad oggetto: "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Che i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, al massimo entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, così come, **già, stabilito dal DL 228/2021** (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies, che così recita: " *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*"

**Considerato il "Differimento al 31 luglio 2023, del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali", si prende atto, per le premesse di cui sopra, che il nuovo termine per l'approvazione delle tariffe dei tributi locali è 31 luglio 2023.**

-Che entro pari data deve essere determinato e approvato il Piano Economico Finanziario relativo alla programmazione gestionale del servizio di raccolta dei rifiuti e della relativa tariffazione per la copertura integrale dei costi.

Che qualora il servizio non abbia fatto registrare "maggiori costi", possono confermarsi per l'anno in corso, le tariffe applicate nell'anno precedente, rinviando l'aggiornamento del PEF "nel rispetto della cadenza biennale prevista dall'art. 28.4 dell'Allegato A , alla Deliberazione 363/2021 di ARERA";

Ritenuto necessario ed opportuno, al fine di mantenere invariate le previsioni di gettito e garantire gli equilibri di bilancio, approvare le aliquote TARI per l'anno 2023 confermando quelle in vigore nel 2022;

Rilevato che in materia di IMU, a decorrere dal 2023, cambia la modalità di calcolo dell'acconto, così come previsto dal [La legge di Bilancio 2023](#) all'articolo 1, comma 837, rubricato "*Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019*", che ridefinisce **la disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU** contenuta nella legge di bilancio 2020.

Che della "disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU (art. 1, comma 837, della Legge 197/2022 - Legge di Bilancio 2023)" è stato inciso il comma 756 dell'articolo 1 della legge 160/2019, per precisare che la possibilità di modificare o integrare le fattispecie IMU nell'ambito delle quali i Comuni possono diversificare le proprie aliquote è affidata ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Inoltre, con la modifica al comma 767 dell'articolo 1 della legge 160/2019, si chiarisce che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del Federalismo Fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in assenza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base fissate dalla normativa nazionale (articolo 1, commi da 748 a 755, legge 160/2019) e non più quelle in vigore nell'anno precedente;

Considerato che la nuova legge di Bilancio comporta da parte dei comuni, **l'adesione ad appositi prospetti**, approvati dal decreto ministeriale, per tutti i comuni che intendono diversificare le aliquote.

Che nel caso in cui i comuni non seguissero l'iter proposto si dovranno applicare le aliquote IMU di base, con **potenziali effetti negativi sui bilanci**.

Preso atto che il termine per deliberare le tariffe e le agevolazioni tributarie per l'esercizio 2023 è differito al 31/07/2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025". Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati, entro il 28 ottobre dello stesso anno e sul Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento.

Che nelle more di quanto sopra previsto e precisato, ai fini della formulazione del bilancio di previsione, oltre che per evitare, il verificarsi di inutili penalizzazioni a carico dell'ente, è necessario confermare per il 2023, le tariffe IMU in vigore.

Che parimenti, si ritiene possano essere confermate anche le tariffe dei tributi ricadenti nel Canone Unico, TOSAP ICP e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, già in vigore nel 2022, oltre che l'aliquota comunale relativa all'addizionale IRPEF;

Considerato e dato atto che gli equilibri di bilancio vengono mantenuti;

#### PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni citate in premessa:

- TARI 2023:
  1. Prendere atto **di quanto già stabilito dal DL 228/2021** (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge, la n. 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies, e dell'art. 28.4 dell'Allegato A, alla Deliberazione 363/2021 che, se non sono subentrati nel periodo di riferimento, maggiori costi, individua nel biennio la cadenza

naturale del PEF, consentendo all'ente di confermare nell'anno in corso la tariffazione dell' anno precedente;

2. Confermare per l'anno 2023, la tariffazione TARI applicata per il 2022;

- TOSAP-ICP-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2023:

1. Confermare per l'anno 2023 la tariffazione in vigore nel 2022;

- NUOVA IMU 2023:

1. Prendere atto delle previsioni di cui alla legge di bilancio 2023, di quanto stabilito **all'**articolo 1, comma 837, rubricato *"Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019"*, e che questo Comune non ha ancora l'approvazione del MEF, e che pertanto ci si dovrà riferire alle aliquote valide per il 2022;

2. Confermare per l'anno 2023, la tariffazione IMU applicata per il 2022;

- ADDIZIONALE IRPEF:

1. Confermare per l'anno 2023, l'addizionale IRPEF prevista già prevista per l'anno precedente.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267."

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Presenti e votanti 12**

**Con votazione separata , unanime e favorevole**

**DELIBERA**

**Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo**

<b>IL CONSIGLIERE ANZIANO</b>	<b>IL PRESIDENTE</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
F.to PELLITTERI ANTONIO	F.to SCRUDATO ISA	F.to SCIBETTA ANTONELLA

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Affissa all'Albo Pretorio il 21-07-2023 \_\_\_\_\_ e defissa il 05-08-2023 \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_ L'addetto alla pubblicazione \_\_\_\_\_

Si certifica su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal 21-07-2023 \_\_\_\_\_ al 05-08-2023 \_\_\_\_\_ per quindici giorni

consecutivi e che contro di essa non sono stati avanzati reclami e/o opposizione alcuna.

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

SCIBETTA ANTONELLA

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-07-2023 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

San Giovanni Gemini, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to SCIBETTA ANTONELLA

---